

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-801 del 18/02/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta IREN ENERGIA Spa Baiso
Proposta	n. PDET-AMB-2021-801 del 17/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.23944/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "IREN ENERGIA Spa" – Baiso.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"IREN ENERGIA Spa"** avente sede legale in comune di Torino (TO) – corso Svizzera n.95, relativa all'impianto idroelettrico ed annesso edificio a servizio siti in Comune di **Baiso – Via Fornace snc** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG/130783 del 14/09/2020 e successive integrazioni acquisite al PG.158605 del 03/11/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- conferma autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- conferma comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito in data 12/01/2021 il nulla osta del Comune di Baiso prot. 176, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Scandiano con atto PG/160513 del 06/11/2020;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

- medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
 - D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
 - D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
 - D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
 - L.R. n.4 del 6 marzo 2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell’Unità autorizzazioni complesse ed effluenti, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta “**IREN ENERGIA Spa**” ubicato nel Comune di **Baiso – Via Fornace snc** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale prot.41091 del 24/07/2015 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia ad Iren Rinnovabili Spa poi volturata alla ditta Iren Energia Spa con Det-Amb-2019-3162 del 02/07/2019;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche sul suolo, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

L'attività dell'insediamento (centrale idroelettrica La Fornace sito in via Fornace in comune di Baiso) consiste nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idroelettrica. Il presente allegato riguarda lo scarico dei reflui del servizio igienico utilizzato dagli addetti che si recano in loco in modo saltuario solo per attività manutenzione dell'impianto.

Per il dimensionamento dei sistemi di trattamento dei reflui sono stati considerati 9 A.E. tenuto conto delle visite scolastiche che possono avvenire in sede.

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento dei reflui risulta pertanto inferiore alla soglia di 50 AE prevista dalla DGR 1053/03.

Per il trattamento delle acque reflue domestiche l'impianto proposto è costituito da:

- n. 1 fossa Imhoff da 1400 l;
- pozzetto di cacciata per l'immissione nel manufatto di sub-irrigazione non drenata con tubazione della lunghezza di 24 m.

La tubazione disperdente è collocata distante rispetto ai fabbricati e ad una distanza superiore ai 200 metri lineari da sorgenti pozzi e/o condutture di acque potabili.

Il recapito finale (S2 in planimetria) dello scarico di acque reflue domestiche è il suolo.

Lo schema fognario dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie separate domestiche e meteoriche come riportato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.

Per quanto riguarda le sostanze Pericolose di cui all'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e le "altre sostanze pericolose" di cui all'allegato 2 del D.G.R. 1053 del 09.06.2003 la ditta ha dichiarato che sono assenti.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento acque reflue dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere conservata presso l'impianto per essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui.
4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture ed opere edili.

5. Il pozzetto di ispezione, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
7. Degli interventi di cui al punto 6 dovrà essere tenuta registrazione e dovrà essere conservata la relativa documentazione presso l'impianto da tenere a disposizione degli organi di controllo.
8. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I rifiuti derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
9. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.
10. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere mantenute separate.
11. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La domanda di autorizzazione riguarda l'attivazione di uno scarico in corpo idrico superficiale di acqua utilizzata per il flussaggio (raffreddamento) dei cuscinetti delle turbine della centrale idroelettrica.

L'acqua utilizzata per questo scopo viene emunta da apposito pozzo e dopo il passaggio attraverso le turbine confluisce nella vasca di scarico della centrale, per poi essere infine scaricata nel fiume Secchia insieme alle acque turbinare.

La captazione da pozzo è un'alternativa al passaggio diretto delle acque del fiume Secchia, le quali possono generare l'intasamento immediato dei filtri e l'arresto delle turbine a causa della grande quantità di frazione solida durante i periodi di piena, al contrario le acque sotterranee prelevate da pozzo non ingenerano tali problematiche rendendo efficace la pulizia.

La portata di acqua prelevata da pozzo è stimata in 0,001 m³/s, con un valore massimo di 1,5 l/s.

La ditta dichiara che il prelievo di acqua dal pozzo non determina variazioni significative del differenziale termico delle acque del fiume a monte e a valle della centrale, come ipotizzato in 0,3°C nella Delibera di VIA.

Prescrizioni

1. L'emungimento e lo scarico delle acque prelevate devono essere limitate ai soli periodi di piena del Fiume Secchia, dove la torbidità delle sua acque risulta eccessiva.
2. Le acque prelevate dal pozzo devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per il flussaggio dei cuscinetti delle turbine.
3. Sono fatte salve tutte le concessioni e autorizzazioni di cui necessita l'impianto, in particolare devono essere rispettate le prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 1511/2008 in materia di VIA.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dichiara di non produrre emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.